

Prevale la legge del Paese della società risultante dalla fusione o scissione

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 31 LUGLIO 2025 | Angelo Busani

Le correzioni del Dlgs 88/2025 al procedimento da compiere per effettuare le operazioni di fusione, scissione e trasformazione transfrontaliera e internazionale sono esaminate da Assonime nella circolare n. 19 di ieri. Il decreto correttivo ha chiarito i dubbi sorti in sede di prima applicazione di questa disciplina e ha reso più efficaci gli strumenti a disposizione delle imprese per la riorganizzazione societaria e favorire la mobilità transfrontaliera. Le principali novità riguardano: le operazioni che coinvolgono società di persone ed enti diversi dalle società e le operazioni «internazionali» (con società non-UE); le semplificazioni del procedimento; una maggiore definizione del contenuto del controllo di legalità effettuato dal notaio italiano e un sub procedimento per correggere le lacune degli elementi necessari per la valutazione dell'operazione; la nuova definizione di «benefici pubblici» e le modifiche al rilascio del certificato preliminare in presenza di tali benefici; l'affermazione del principio della prevalenza della disciplina dello Stato di destinazione, in caso di contrasti. Il principio generale («criterio distributivo») è che si devono applicare le norme dello Stato di origine della singola società per procedure e formalità poste in essere fino al rilascio del certificato preliminare; si devono invece applicare le norme dello Stato di destinazione (e cioè dello Stato che regola la società neocostituita, incorporante o beneficiaria) per le procedure e le formalità che si effettuano dopo il rilascio del certificato. In attuazione di queste regole, per la fusione la legge stabilisce che, in caso di conflitto della legge italiana con le norme applicabili a una o più società di altro Stato che partecipano alla fusione, è data prevalenza alla legge applicabile alla società risultante dalla fusione. Analogo principio per la scissione, essendo previsto che, in caso di conflitto tra le norme applicabili alla società scissa e quelle applicabili alla società risultante dalla scissione, in ordine agli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge applicabile alla società risultante dalla scissione. Il correttivo ha poi esteso il principio generale anche alle operazioni di trasformazione, stabilendo che in caso di conflitto tra legge dello Stato di origine e quella dello Stato di destinazione, in relazione agli adempimenti successivi al rilascio del certificato preliminare, prevale la legge dello Stato di destinazione. In caso di contrasto, tuttavia, rimane fermo il principio per cui gli atti di trasformazione, fusione e scissione devono sempre risultare da atto pubblico; rimane fermo il compito del notaio che redige l'atto di espletare il controllo di legalità, qualora la società risultante dall'operazione sia una società italiana. © RIPRODUZIONE RISERVATA